Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 19 GENNAIO 1980:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979, n. 696.

Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 19 GENNAIO 1980:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Vercelli.

(9086)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 19 GENNAIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **C.I.A.T., società per azioni, in Curinga:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1979. — **Bologna football club, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1979. — **Morando impianti, società per azioni, in Asti:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1979. — **Cibus, società per azioni, in Cazzago S. Martino (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1979. — **IN.AL.CA., società per azioni, in Castelvetro di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1979. — **Rivera, azienda vinicola, società per azioni, in Andria:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1979. — **Eurobrokers Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1979. — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1979 (5 % - L. 50.000.000). — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1979 (5 % - L. 250.000.000). — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1979 (5 % - L. 100.000.000). — **Maglificio Meg, società per azioni, in Saccalongo (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1979. — **C.V.D.A. - Centro veneto di distribuzione alimentari, società per azioni, in Mestrino (Padova):** Estrazione di obbligazioni. — **Garolla, società per azioni, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1979. — **S.I.I. - Società imprese industriali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1979. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni « 6 % - Emissione 1961 » sorteggiate il 18 settembre 1979. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni « 6,50 % - Emissione 1972 » sorteggiate il 18 settembre 1979. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni « 6 % - Emissione 1955 » sorteggiate il 18 settembre 1979. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1980. — **Artimino, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni « 8 % - Emissione 8 novembre 1971 » sorteggiate il 28 dicembre 1979. — **Artimino, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni « 9 % - Emissione 11 maggio 1974 » sorteggiate il 28 dicembre 1979. — **Ascagnano, società per azioni, in Umbertide:** Obbligazioni « 8 % - Emissione 12 giugno 1973 » sorteggiate il 28 dicembre 1979. — **Ascagnano, società per azioni, in Umbertide:** Obbligazioni « 8,50 % - Emissione 16 novembre 1973 » sorteggiate il 28 dicembre 1979. — **Artimino, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni « 8 % - Emissione 16 aprile 1973 » sorteggiate il 28 dicembre 1979. — **Ceramica Fondovalle, società per azioni, in Casona di Marno sul Panaro (Modena):** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1979. — **Ceramiche riunite Sassolnova & Sassol-Art, società per azioni, in Casagrande (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1979. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1980. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1979. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1980. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1980. — **Enel, compartimento di Firenze:** Errata-corrige. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota n. 8344 del 17 settembre 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Frosinone fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Alberto Matassa, rappresentante della UIL, dimissionario, con il sig. Angelo Menichini, già membro della commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Angelo Menichini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Alberto Matassa, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11215)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Palermo, nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1979, con il quale i tenenti colonnelli di pubblica sicurezza Iasiello Antonio e Cosentino Vincenzo ed il maggiore

di pubblica sicurezza Biagioli Augusto vennero designati, per il biennio 1979-80, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Palermo, nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il tenente colonnello Iasiello Antonio è cessato dal servizio ed il tenente colonnello Cosentino Vincenzo ed il maggiore Biagioli Augusto sono stati trasferiti ad altra sede e che pertanto occorre provvedere alla loro sostituzione, per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Il tenente colonnello di pubblica sicurezza Barresi Antonino, comandante del compartimento di polizia stradale di Palermo, il maggiore di pubblica sicurezza Lo Monaco Francesco, comandante della sezione di polizia stradale di Catania ed il capitano di pubblica sicurezza Donnini Valerio, comandante del reparto celere di Catania, vengono nominati giudici presso il tribunale militare territoriale di Palermo fino a tutto il 31 dicembre 1980, in sostituzione, rispettivamente, del tenente colonnello Iasiello Antonio, del tenente colonnello Cosentino Vincenzo e del maggiore Biagioli Augusto.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(11214)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Feparsen » flacone × g 180 di sciroppo, della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, in Milano. (Decreto di revoca n. 5835/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 luglio 1953 e 14 ottobre 1954, con i quali venne registrata al n. 7954 la specialità medicinale denominata « Feparsen » flacone × g 180 di sciroppo, registrata a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, con sede in Milano, via Ostilia, 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 maggio 1973 ha espresso parere che l'uso dei prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e pertanto siano da revocare le specialità con queste indicazioni;

Visto che nella specialità di cui trattasi è presente un derivato arsenicale così come contestato alla ditta suddetta in data 31 marzo 1979 e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Feparsen » flacone × g 180 di sciroppo, registrata a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, con sede in Milano, via Ostilia, 8, al n. 7954 in data 22 luglio 1953 e 14 ottobre 1954.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11028)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale della Campania per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del tesoro e nel consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1979, con cui sono state fissate per il 18 novembre 1979 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del tesoro e al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato;

Visti i propri decreti in data 16 e 31 ottobre 1979;

Considerato che un componente della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Napoli, è cessato dalla carica e si rende pertanto necessario reintegrare detta commissione con altra persona indicata nelle rispettive terne proposte dai citati consigli di amministrazione del Ministero del tesoro nelle sedute del 13 aprile e 3 maggio 1978;

Decreta:

Il sig. Canale Giuseppe, ispettore generale r.e., è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Napoli, in sostituzione del sig. Sodano Mario, collocato in aspettativa per infermità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nei Bollettini ufficiali di questo Ministero.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(11331)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1979.

Sostituzione di due membri del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 4 maggio 1968, con cui è stato istituito il Parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 21 dicembre 1977, con cui è stato ricostituito il comitato per la tutela del suddetto Parco per il quinquennio 1977-82;

Visti i decreti ministeriali in data 10 marzo 1978, 18 maggio 1978 e 11 dicembre 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 14 aprile 1978, n. 168 del 17 giugno 1978 e n. 22 del 23 gennaio 1979, riguardanti sostituzioni e nomine di rappresentanti in seno al comitato di cui trattasi;

Viste le lettere n. 203 in data 19 dicembre 1978 (relativa alla delibera del consiglio provinciale di Reggio Calabria in data 25 ottobre 1978) e n. 122 in data 1° giugno 1979, con le quali l'ufficio amministrazione FF.DD. di Cosenza ha reso note le sostituzioni dei seguenti membri in seno al comitato stesso:

sig. Gaspare Saladino, sostituito dal sig. Gaetano Nucera (in rappresentanza del consiglio provinciale di Reggio Calabria);

arch. Gaetano Zamboni, sostituito dal dott. Aldo Ceccarelli (nuovo sovraintendente per i beni ambientali, architettonici e storici della Calabria);

Decreta:

I sottoindicati signori vengono nominati membri del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria:

a) sig. Nucera Gaetano in sostituzione del sig. Saladino Gaspare;

b) dott. Ceccarelli Aldo in sostituzione dell'architetto Zamboni Gaetano.

Roma, addì 28 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(11216)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tintura Bonassi » contro l'eczema e le psoriasi, flacone × g 30, della ditta Bonassi Vincenzo, in Torino. (Decreto di revoca n. 5834/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 1° marzo 1948, con il quale venne registrata al n. 1133 la specialità medicinale denominata « Tintura Bonassi » contro l'eczema e la psorinsi flacone × g 30, a nome della ditta Bonassi Vincenzo, con sede in Torino, via Bidone, 25, già in Calliano (Asti), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche in particolare per la presenza del cloroformio data la sua potenziale tossicità cancerogena così come contestato alla ditta interessata in data 7 dicembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tintura Bonassi » contro l'eczema e la psoriasi, flacone × g 30, registrata al n. 1133 in data 1° marzo 1948, a nome della ditta Bonassi Vincenzo, con sede in Torino, via Bidone, 25.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11027)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Linimento Arnaldi » vasetto per g 60, della ditta Laboratorio chimico E. Arnaldi, in La Spezia. (Decreto di revoca n. 5833/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 ottobre 1955, con il quale venne registrata al n. 10436 la specialità medicinale denominata « Linimento Arnaldi » vasetto per g 60, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Arnaldi, con sede in La Spezia, via Oldoini n. 55, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche per la presenza del cloroformio data la sua potenziale tossicità cancerogena, così come contestato alla ditta interessata in data 27 settembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta di cui trattasi non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Linimento Arnaldi » vasetto per g 60, registrata al n. 10436 in data 8 ottobre 1955, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Arnaldi, con sede in La Spezia, via Oldoini n. 55.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11026)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismu-Made » supposte per adulti e della relativa serie 4 supposte uso pediatrico, 4 supposte, della ditta Ma.D.E. italiana S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5832/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 ottobre 1962, 2 luglio 1963, 5 novembre 1963 e 10 dicembre 1963, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 11882 e 11882/1 la specialità medicinale denominata « Bismu-Made » supposte per adulti, nella confezione 4 supposte e la relativa serie supposte uso pediatrico, nella confezione 4 supposte, a nome della ditta Ma.D.E. italiana S.r.l., con sede in Roma, via Lago di Lesina, 27, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alla propria composizione, così come contestato alla ditta interessata in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta suddetta non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Bismu-Made » supposte per adulti, nella confezione 4 supposte e della relativa serie supposte uso pediatrico, nella confezione 4 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 11882 e 11882/1 in data 31 ottobre 1962, 2 luglio 1963, 5 novembre 1963 e 10 dicembre 1963, a nome della ditta Ma.D.E. italiana S.r.l., con sede in Roma, via Lago di Lesina n. 27.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11025)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tecnologie biomediche S.a.s. di Piergiorgio Strazzari, in Bologna.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pile al litio per elettrostimolatori del cuore, di origine e provenienza U.S.A. la ditta Tecnologie biomediche S.a.s. di Bologna ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 19.737 di cui al mod. *B*-Import numero 5821462 rilasciato dalla Cassa di risparmio in Bologna in data 25 febbraio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bologna il 22 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni centocinquanta rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 225480 del 13 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al fatto che gli « Enti ospedalieri regionali », ai quali era destinata la merce, non avevano versato alla ditta italiana medesima le quote relative all'acquisto del materiale che, pertanto, era rimasto in giacenza nei magazzini doganali;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 7 febbraio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tecnologie biomediche S.a.s., mediante fidejussione della Cassa di risparmio in Bologna, nella misura del 5 % di $ USA 19.737 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Galakerite S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 77.750 di caseina di origine e provenienza Nuova Zelanda la ditta Galakerite S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 18.860,41 di cui al mod. *B*-Import numero 2566773 rilasciato dal Credito varesino di Milano in data 6 dicembre 1971;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 novembre 1972 con un ritardo, quindi, di giorni sessantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 493384 del 28 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla necessità di mantenere la merce allo stato estero, stante l'incapienza dei propri magazzini determinatasi all'epoca per difficoltà di mercato;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Galakerite S.p.a., mediante fidejussione del Credito varesino di Milano, nella misura del 5% di Lgs. 18.860,41 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(11013)

DECRETO MINISTERIALE 21 *dicembre* 1979.

Determinazione delle manifestazioni di sorte autorizzabili dalle intendenze di finanza durante l'anno 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1980 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1980, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nel limite a fianco di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	3	—
Alessandria	20	80	15
Ancona	20	20	20
Aosta	6	15	5
L'Aquila	50	2	2
Arezzo	40	36	50
Ascoli Piceno	35	5	10
Asti	10	60	—
Avellino	3	—	—
Bari	10	2	1
Belluno	20	35	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	5	7	—
Brescia	10	40	2
Brindisi	5	3	3
Cagliari	10	8	2
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	—
Caserta	10	—	—
Catania	25	5	2
Catanzaro	10	—	—
Chieti	30	20	5
Como	25	5	20
Cosenza	20	12	—
Cremona	30	140	10
Cuneo	25	70	5
Enna	6	3	3
Ferrara	60	15	60
Firenze	20	90	25
Foggia	5	1	1
Forlì	20	13	5
Frosinone	85	5	10
Genova	60	140	3
Gorizia	5	50	55
Grosseto	40	70	70
Imperia	15	15	4
Isernia	12	5	5
La Spezia	40	70	5
Latina	80	7	50
Lecce	6	4	3
Livorno	15	10	25
Lucca	40	25	40
Macerata	60	30	20
Mantova	15	45	30
Carrara	15	30	5
Matera	6	6	6
Messina	8	5	3
Milano	25	25	15
Modena	10	10	5
Napoli	10	—	1
Novara	20	100	20
Nuoro	10	12	—
Oristano	5	5	1
Padova	20	90	35
Palermo	10	3	—
Parma	50	40	15
Pavia	20	150	15
Perugia	60	60	20
Pesaro	5	5	5
Pescara	50	5	5
Piacenza	20	80	20
Pisa	15	8	45
Pistoia	25	25	15
Pordenone	50	90	50
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	25	15
Reggio Calabria	20	5	—
Reggio Emilia	25	60	20
Rieti	60	5	10
Roma	200	80	120
Rovigo	40	40	50
Salerno	10	5	—
Sassari	2	15	—
Savona	14	30	4
Siena	40	50	40
Siracusa	6	1	1
Sondrio	10	3	2
Taranto	3	3	3
Teramo	50	2	5
Terni	70	36	60
Torino	3	80	2
Trapani	—	10	—
Trento	40	200	10
Treviso	30	100	45
Trieste	3	5	11
Udine	90	280	80
Varese	50	50	35
Venezia	25	60	40
Vercelli	15	65	5
Verona	90	85	25
Vicenza	40	170	60
Viterbo	60	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(314)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro;

Viste le dimissioni del sig. Mauro Ricci da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 12 novembre 1979, con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Fernando De Angelis in sostituzione del sig. Mauro Ricci, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Fernando De Angelis è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Mauro Ricci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(238)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Nuove norme per la stampa e la vendita della ricevuta fiscale di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che consente al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978 recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1979, concernente caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 recante modificazione al citato decreto ministeriale 13 ottobre 1979, con il quale sono state previste facilitazioni facoltative per la numerazione e bollatura delle ricevute fiscali;

Ritenuta l'opportunità di prevedere ulteriori facilitazioni facoltative per gli operatori economici, mediante l'acquisizione delle ricevute fiscali con forniture da parte di tipografie e rivenditori autorizzati;

Decreta:

Art. 1.

I documenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 13 ottobre 1979, che stabilisce le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti, possono essere emessi utilizzando stampati, sostanzialmente conformi agli allegati *A* e *B* dello stesso decreto e con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero dai rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a norma del citato art. 11, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore.

Gli stampati di cui al primo comma non sono soggetti alla numerazione ed alla bollatura prevista dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 13 ottobre 1979 sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1980. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 10 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1978.

Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno degli stampati di cui al primo comma, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

Per la conservazione dei documenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto ministeriale 13 ottobre 1979.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: Reviglio

(473)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 5 dicembre 1979. Localizzazione, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge n. 393/75, della centrale turbogas Molise nell'ambito territoriale di Campomarino.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 16 e 17 della legge 2 agosto 1975, n. 393;

Vista la propria delibera del 15 settembre 1976, con la quale venne approvato, in conformità a quanto stabilito dalla richiamata legge 2 agosto 1975, n. 393, il programma di costruzione nella regione Molise di una centrale turbogas dell'ENEL, costituita da un gruppo da circa 90 MW e furono indicate, come zone alternative di prevista localizzazione, un'area compresa nel comune di Termoli e l'altra nel comune di Campomarino;

Vista la nota n. 691135 del 7 novembre 1979, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già presentata, l'istruttoria tecnica condotta dall'ENEL in cui è considerata, in aggiunta alle due aree di ubicazione precedentemente individuate, una terza area, sempre in comune di Campomarino, ma distante circa 2,5 km dal luogo in precedenza indicato, quale zona di possibile localizzazione della centrale in parola;

Tenuto conto che il consiglio regionale della regione Molise in data 25 maggio 1979, nonchè il consiglio e la giunta comunale di Campomarino, rispettivamente in data 28 giugno 1979 e in data 30 maggio 1979, e il consiglio comunale di Portocannone, in data 13 ottobre 1979, si sono tutti espressi favorevolmente per la localizzazione dell'impianto turbogas nella località in comune di Campomarino, distante circa 2,5 km dal luogo in precedenza indicato;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

E' confermato il programma di costruzione nella regione Molise di una centrale turbogas dell'ENEL, costituita da un gruppo di circa 90 MW.

La centrale turbogas Molise, di cui alle premesse, essendo già intervenuti pareri favorevoli, richiamati in premessa delle autorità locali, è definitivamente localizzata nell'ambito territoriale di Campomarino, così come individuata nella planimetria allegata alla nota ENEL, a circa 2,5 km dal luogo in precedenza indicato con delibera del 15 settembre 1976.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(285)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Localizzazione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 393/75, della centrale turbogas Abruzzo nel sito di Villanova nel comune di Cepagatti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 16 e 17 della legge 2 agosto 1975, n. 393;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1977, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge 2 agosto 1975, n. 393, il programma di costruzione di un impianto turbogas, costituito da due gruppi da circa 90 MW ciascuno, nella regione Abruzzo, da localizzare nell'ambito territoriale del comune di Cepagatti (località Villanova), o nell'ambito territoriale del comune di S. Giovanni Teatino;

Visto l'art. 17, primo comma, della stessa legge 2 agosto 1975, n. 393, secondo il quale alla scelta tra le due aree suddette avrebbe dovuto provvedere la regione, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, entro due mesi dalla data di comunicazione della deliberazione del CIPE, comunicazione effettuata in data 2 giugno 1977;

Considerato che la regione non ha provveduto, entro il termine di cui sopra alla scelta della localizzazione tra le due aree precedentemente indicate dal CIPE;

Visto l'art. 17, secondo comma, della legge sopracitata in base al quale, in caso di mancata scelta da parte della regione, la localizzazione dell'impianto turbogas è effettuata dal CIPE;

Vista la nota n. 690526 del 31 ottobre 1977, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già presentata, l'istruttoria tecnica condotta dall'ENEL dalla quale risulta preferibile, tra quelle a suo tempo individuate, l'ubicazione della centrale in questione nel sito di Villanova nel comune di Cepagatti;

Considerato che, come emerge dall'istruttoria ENEL, il sito di Villanova nel comune di Cepagatti risulta preferibile, rispetto a quello nel comune di S. Giovanni Teatino, sia perchè in posizione più favorevole per la distribuzione dell'energia nella zona e non necessita della costruzione di una nuova stazione elettrica, sia in quanto ubicato in un'area già destinata ad usi similari a quello della produzione di energia elettrica e parte del terreno è già di proprietà dell'ENEL, sia, infine, dal punto di vista dell'approvvigionamento del combustibile;

Tenuto conto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ribadito, con telegramma n. 891511 del 23 novembre 1979, la preferenza per la localizzazione nel sito di Villanova nel comune di Cepagatti;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 393/75 la centrale turbogas Abruzzo di cui alle premesse, è definitivamente localizzata nel sito di Villanova nel comune di Cepagatti.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(284)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 15 dicembre 1979, concernente la « Iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, radiazione e variazione di altre », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 50, all'art. 1, sotto la voce Trinciati per pipa, Perle Mixture (Latakia & Perique) anzichè: « Lit. *37.000* il kg convenzionale », leggasi: « L. *37.500* il kg convenzionale »;

alla pag. 51, art. 2, dopo la voce « SIGARETTI (Tabella *D*) » e prima dell'elenco delle marche e dei rispettivi prezzi, deve essere aggiunta la seguente dizione: « *da "Altri" a "Comuni"* ».

(462)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1979

Dollaro USA	804 —
Dollaro canadese	685,352
Marco germanico	465,375
Fiorino olandese	424 —
Franco belga	28,765
Franco francese	200,065
Lira sterlina	1791,30
Lira irlandese	1729,50
Corona danese	150,795
Corona norvegese	163,08
Corona svedese	193,15
Franco svizzero	504,95
Scellino austriaco	64,295
Escudo portoghese	16,075
Peseta spagnola	12,74
Yen giapponese	3,363

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quattro posti di tecnico agrario in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che, dei diciotto posti recati in aumento, di cui alla tabella *D* allegata al citato decreto-legge n. 111/1978, sono state detratte le aliquote da riservare ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Atteso che l'Amministrazione, in relazione alle esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di attribuire gli otto posti disponibili nel ruolo, destinandone quattro ai tecnici agrari, due ai tecnici industriali con specializzazione in elettrotecnica e due ai tecnici industriali con specializzazione in meccanica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di tecnico in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito tecnico agrario o di altro titolo equipollente;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a m 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statuta non inferiore a m 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del ruolo.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 17 e 18 marzo 1980.

Esse avranno per oggetto:

1) tecnica agraria;
2) contabilità delle aziende agrarie.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena e nozioni sui servizi dell'amministrazione penitenziaria, con speciale riguardo alle aziende agrarie;

b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) nozioni elementari di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria, e di contabilità di Stato.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi di ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);
3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 7;
4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in sevizio, l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;
5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati tecnici agrari in prova (parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 3 novembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1979
Registro n. 33 *Giustizia, foglio n.* 246

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . n. . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di tecnico agrario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando di concorso perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . . sito in via . . . . (città) . . . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (3) . . . .;

d) ha statura non inferiore a m 1,60;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (4);
f) eventuali condanne penali riportate (5).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: . . . .
(città) . . . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . . (c.a.p.) . . .
tel. . . . . . .

Data, ...

Firma (8)

. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(356)

Spostamento della sede per lo svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a trecentottantotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto riservato al personale dipendente.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a trecentottantotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale dipendente;

Atteso che le relative prove scritte sono state fissate nei giorni 18 e 19 aprile 1980 presso il palazzo degli esami, la cui capienza è di circa millecinquecento posti;

Considerato che hanno chiesto di partecipare al concorso tremilaquattrocentoquarantasette candidati e che, pertanto, è necessario reperire altro locale che abbia una capacità ricettiva adeguata e del quale, al fine di un rapido espletamento delle operazioni concorsuali, si possa avere la disponibilità nei giorni già fissati per le prove scritte;

Ritenuto che a tali condizioni risponde il palazzo dello Sport di Roma-Eur e che in tal senso deve essere modificato quanto previsto dall'art 5 del sopra citato decreto ministeriale 28 maggio 1979;

che della modifica della sede di esame deve essere data singola comunicazione a tutti i candidati ammessi al concorso;

Decreta:

L'art. 5 del decreto ministeriale 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a trecentottantotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale dipendente dalla stessa amministrazione in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte avranno luogo in Roma, palazzo dello Sport (Eur), nei giorni 18 e 19 aprile 1980 con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Del suddetto diario d'esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

Roma, addì 3 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 196

(379)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettronici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso diciannove posti (suddivisi per le varie specialità) nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 106, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979, registro n. 15 Difesa, foglio n. 120, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a dodici posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i restanti posti per i quali è stata concessa l'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettronici.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 28 febbraio 1980 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4 - Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 29 febbraio 1980 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4 - Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35; il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico - sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e dal voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli, nonché per coloro che intendano far valere titoli di precedenza una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministero sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 43

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . .,

residente in . . (provincia di . .)

c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo .

(indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . con specializzazione . . rilasciato da . . nell'anno scolastico . .,

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere per il colloquio facoltativo la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Data, ...

Firma (6) . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . .,

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Matematica nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA

Calcolo di un elementare circuito elettrico o di semplice apparecchiatura elettronica e relativo «schema di principio».

COLLOQUIO

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte. Applicazioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Elettronica:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda. Meccanismo della propagazione. Onda diretta e terrestre e onda indiretta semisferica. Propagazione delle onde corte. Elementi di circuiti oscillanti. Resistenza di alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazioni delle antenne. Altezza efficace. Resistenza di irradiazione. Oscillazioni persistenti e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti. Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazione di antenne. Cenni sugli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità selettiva). Cenno sui fenomeni elettroacustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche. Altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali della radiogonometria. Principi fondamentali di radiotelemetria.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di un argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

(355)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo, 79, 20133 Milano, tel. 02/2361051.

(213)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1968, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1976 concernente l'elenco degli aiuti di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito del pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di psichiatria in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di psichiatria presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici:

Avvisi Vincenzo, nato a Napoli il 25 gennaio 1932;
Barozzi Ezio, nato a Torrazza Coste il 1° luglio 1928;
Bevilacqua Piera, nata a Genova il 18 novembre 1930;
Carletti Franco, nato a Firenze il 20 settembre 1934;
Cornacchia Valentino, nato a Cotignola il 1° luglio 1929;
Donizetti Gaetano, nato a Stezzano il 12 febbraio 1922;
Ferraccioli Eutichiano, nato a Castelmassa l'11 giugno 1936;
Fiorillo Alessandro, nato a Napoli il 25 novembre 1938;
Fonda Paolo, nato a Trieste il 22 settembre 1942;
Gidoni Massimo, nato a Senigallia il 1° febbraio 1944;
Gucciardello Giuseppe, nato a La Spezia il 6 agosto 1935;
Laszlo Paolo, nato a Firenze il 30 giugno 1935;
Lescovelli Manuela, nata a Palmanova il 14 gennaio 1946;
Levis Enrico, nato a Padova l'8 gennaio 1944;
Liffredo Fiorentino, nato a Chivasso il 19 febbraio 1933;
Loreto Domenico, nato a Catania il 3 settembre 1938;
Luzi Telesforo, nato a Corminanza il 2 aprile 1926;
Mandracchia Gaetano, nato a Ribera il 21 settembre 1928;
Manetti Piero, nato a Firenze il 20 settembre 1933;
Manfredini Giuseppe, nato a Fontanella al Pisano il 20 ottobre 1937;
Marchionni, nato ad Isola del Liri il 20 luglio 1946;
Mazzone Ivanoe, nato ad Ancona l'11 maggio 1940;
Moretti Giovanni, nato a Piacenza il 16 febbraio 1939;
Morino Giuseppe, nato a Fossano il 31 maggio 1930;
Nicastro Francesco, nato a Catania il 2 marzo 1933;
Neilsen Niels Peter, nato a Milano il 6 marzo 1944;
Pigani Giuseppe, nato a S. M. al Tagliamento il 19 maggio 1928;
Polimene Giovanni, nato a S. Giorgio a Cremano il 20 luglio 1939;
Ricci Vincenzo, nato a Portici il 14 aprile 1940;
Romano Paolo, nato ad Airolà il 18 giugno 1943;
Salvemini Giuseppe Alberto, nato a Cortona l'11 giugno 1921;
Seminara Raffaele, nato a Locri l'11 maggio 1933;
Serio Emilio, nato a Nocera Superiore l'8 maggio 1940;
Spoladori Sergio, nato a Rovigo il 13 marzo 1937;
Tigoli Francesco, nato a Cremona il 2 febbraio 1940;
Vallillo Renata, nata a Milano il 29 ottobre 1937;
Cecchinato Giancarlo, nato a Mestre il 28 agosto 1937;
Boccanegra Luigi, nato a Venezia il 23 agosto 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(123)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 865 in data 9 ottobre 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 gennaio 1978 bandito con precedente decreto n. 192 in data 23 febbraio 1978;

Visto il successivo decreto n. 865/1 sempre in data 9 ottobre 1979, con il quale si è provveduto all'assegnazione dell'unica condotta al vincitore del concorso;

Vista la lettera prot. n. 4644 in data 10 dicembre 1979, con la quale il sindaco del comune di Monzuno comunica che il predetto vincitore non ha assunto servizio entro il termine assegnatogli;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria;

Visto che il dott. Augusto Rabbi ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La condotta veterinaria unica del comune di Monzuno è assegnata al dott. Augusto Rabbi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 17 dicembre 1979

Il veterinario provinciale: GNUDI

(84)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di emodialisi, con idoneità a primario;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di odontoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(138/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mirandola (Modena).

(141/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

(140/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA « A. BERETTA » DI BOLOGNA

Concorso a due posti di assistente del servizio di ortognatodonzia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di ortognatodonzia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(130/S)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI E CONVALESCENTI « MADONNA DOROTEA » DI BIOGLIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di direzione amministrativa dell'ente in Bioglio (Vercelli).

(131/S)

OSPEDALI RIUNITI « C. LIBERTI - C. POLI » DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(132/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente della clinica psichiatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(134/S)

OSPEDALE DI ESTE

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(135/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(136/S)

OSPEDALE « F.LLI CROBU » DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di chirurgia;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della direzione amministrativa dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(139/S)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(127/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, ufficio concorsi, dell'ente in Matera.

(128/S)

OSPEDALE CIVILE « SS.MA ANNUNZIATA » DI CENTO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cento (Ferrara).

(129/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(133/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1979, n. 45.

Normativa organica dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale - Delega delle funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 149 *del* 5 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE

Capo I

PRINCIPI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna riconosce al sistema integrato dei trasporti e delle vie di comunicazione il carattere di servizio sociale primario e di importante strumento per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico dell'area regionale, considerata anche nelle sue interrelazioni con le regioni contermini.

La regione Emilia-Romagna orienta la propria attività, attraverso il metodo della programmazione e della partecipazione, per il perseguimento delle seguenti finalità:

1) assicurare alla popolazione l'accessibilità e la fruibilità del territorio;

2) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolva ad un ruolo fondamentale;

3) riqualificare la rete viaria regionale, attraverso la ristrutturazione o la costruzione di nuove infrastrutture e la dotazione di idonee attrezzature e servizi, sulla base degli obiettivi di cui al precedente punto 2);

4) promuovere, anche d'intesa con le altre regioni, lo sviluppo della ricerca tecnologica applicata ai trasporti;

5) perseguire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico nonché la razionale organizzazione del traffico e della circolazione;

6) sostenere la gestione pubblica consortile dei servizi di trasporto pubblico nell'ambito dei bacini di traffico;

7) sostenere l'impresa privata di trasporto pubblico per viaggiatori, sia singola che associata, quando costituisca utile strumento di integrazione della gestione pubblica;

8) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;

9) attuare il decentramento delle proprie funzioni amministrative mediante delega agli enti locali, ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 57, primo comma dello statuto regionale.

Art. 2.

Il servizio pubblico di linea per trasporto persone, di interesse regionale e locale, si struttura in reti, intese come complesso organico di relazioni di trasporto svolgentisi prevalentemente all'interno di un bacino di traffico, servite direttamente o tramite coincidenze mediante uno o più modi di trasporto.

In tale complesso si distinguono, ai fini della presente legge, i seguenti tipi di servizi:

a) servizi urbani: svolgentisi interamente entro aree urbane senza soluzione di continuità, anche se appartenenti a comuni diversi ed esercitati con frequenza elevata e fermate ravvicinate;

b) servizi di bacino: servizi diversi da quelli indicati al punto *a*) e svolgentisi all'interno di un medesimo bacino di traffico;

c) servizi interbacino: colleganti località site in due o più bacini di traffico, compresi i servizi interregionali con percorso svolgentesi in prevalenza nel territorio regionale.

I servizi sopraelencati, avuto riguardo alle loro caratteristiche, possono essere:

1) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti, a normali condizioni di trasporto;

2) speciali: quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti e a condizioni atipiche di trasporto. Rientrano, fra l'altro, fra i servizi speciali:

le linee di collegamento con aeroporti riservate ai soli viaggiatori muniti di biglietto per il trasporto aereo;

le linee riservate ai lavoratori di un determinato complesso industriale, agricolo o commerciale oppure al personale ed agli alunni di un determinato complesso scolastico;

3) di gran turismo: quando abbiano finalità esclusivamente turistiche, siano svolti in periodi stagionali e rientrino nella competenza regionale a norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) occasionali: quando abbiano la finalità di far fronte a esigenze di utenza generate da eventi particolari e contingenti di durata comunque inferiore ad un mese;

5) sperimentali: quando siano finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico od all'adeguamento delle modalità d'esercizio, oppure siano riferiti all'utilizzazione di nuove tecnologie, e siano esercitati per periodi limitati.

Capo II

PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI

Art. 3.

Il piano regionale integrato dei trasporti costituisce lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna:

a) disciplina i propri interventi;

b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico o privato operante nell'ambito dei trasporti e delle vie di comunicazione d'interesse regionale;

c) concorre alla elaborazione e definizione del piano dei trasporti di interesse nazionale a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In base a quanto previsto dalla lettera *c*) del precedente comma ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi nazionali del settore, la Regione, nel quadro dei propri obiettivi programmatici per lo sviluppo economico e l'assetto territoriale dell'Emilia-Romagna, partecipa con il predetto piano alla definizione del sistema delle grandi linee di comunicazione ferroviaria, stradale, idroviaria, marittima ed aerea.

In particolare, il piano:

considera la rete ferroviaria quale struttura portante del sistema dei trasporti ed in questa visione individua le linee ferroviarie di interesse regionale nonché quelle da proporre, in quanto di prevalente interesse nazionale, per l'inserimento organico nella rete delle ferrovie dello Stato;

considera la rete degli autofiloservizi come integrativa e complementare alla rete ferroviaria;

considera la viabilità finalizzata alle esigenze di sviluppo economico e sociale del territorio e prioritariamente connessa alla razionale organizzazione del trasporto pubblico;

considera il trasporto merci una componente per la formazione del costo dei prodotti finiti; in quest'ambito individua nei centri di intermodalità merci gli strumenti idonei per favorire la razionale e rapida movimentazione delle merci nonché come punto di incontro e di uso ottimale dei diversi modi di trasporto;

considera il rilevante ruolo del porto di Ravenna nel sistema nazionale della portualità e ricomprende il piano regionale di coordinamento dei porti di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19;

definisce gli obiettivi qualitativi e quantitativi di carattere generale per l'organizzazione del traffico nei centri urbani e per un più razionale uso del territorio. Tali obiettivi concorrono alla formazione degli strumenti urbanistici con par-

ticolare riferimento alla localizzazione degli insediamenti produttivi commerciali e dei servizi nonché allo sfalsamento degli orari di utilizzazione degli stessi;

delinea i criteri generali per l'impiego ottimale dei mezzi tecnici e delle risorse economiche e finanziarie da destinare ai trasporti pubblici, alla viabilità e alle infrastrutture dei trasporti, nell'ambito del territorio regionale;

determina i criteri per l'organizzazione dei servizi di taxi di noleggio con conducente e di ogni altro modo similare di trasporto, quale sistema integrativo e sussidiario della rete degli autoservizi pubblici nelle aree di bacino;

definisce il numero, la composizione nonché le eventuali interconnessioni dei bacini di traffico previsti dal primo comma dell'art. 7;

stabilisce i criteri relativi alla istituzione dei servizi interbacino compresi quelli interregionali di competenza regionale;

stabilisce l'arco temporale di validità, i tempi intermedi, i mezzi finanziari, le modalità e gli strumenti di attuazione e individua altresì i relativi progetti poliennali di intervento;

determina i modi e le procedure per la revisione e gli aggiornamenti del piano stesso.

Art. 4.

Il piano regionale integrato dei trasporti è predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio.

La giunta regionale, nella impostazione e nell'elaborazione del piano regionale integrato dei trasporti, è coadiuvata dalla competente commissione consiliare permanente e da un comitato composto da:

un assessore regionale designato dalla giunta, con funzioni di presidente. La giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente del comitato in caso di sua assenza o impedimento;

sei membri nominati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

tre rappresentanti della sezione regionale dell'ANCI, designati dalla medesima;

due rappresentanti dell'URPER, designati dalla medesima;

due rappresentanti della delegazione regionale dell'UNCEM, designati dalla medesima.

Funge da segretario un collaboratore regionale del dipartimento competente, nominato dal presidente del comitato.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

Per i lavori di redazione del piano, la giunta regionale può avvalersi di esperti esterni a norma degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Art. 5.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il comitato di cui al precedente articolo, sottopone alla approvazione del consiglio una relazione sulle linee di indirizzo programmatico da seguire nell'elaborazione del piano regionale integrato dei trasporti, che costituiranno altresì direttiva per gli enti ed organi preposti e comunque interessati alla pianificazione dei trasporti di bacino anche per quanto riguarda le modalità procedurali per il raccordo tra gli stessi enti ed organismi.

La predetta relazione viene pubblicata preventivamente nel supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione, e per la consultazione e la discussione sulla stessa si applicano le disposizioni dell'art. 38 dello statuto.

La relazione approvata dal consiglio regionale viene pubblicata nel Bollettino ufficiale.

Entro diciotto mesi dalla data di approvazione della relazione programmatica di cui al comma precedente la giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare permanente ed il comitato di cui al precedente articolo, presenta al consiglio il piano regionale integrato dei trasporti.

Art. 6.

Il piano regionale dei trasporti, entro sei mesi dalla sua approvazione da parte del consiglio regionale, è recepito, particolarmente per quanto riguarda le infrastrutture ed impianti per il trasporto e le relative norme, dagli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali vigenti o in corso di definizione. All'atto della predetta approvazione si applicano le misure di salvaguardia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Le previsioni contenute nel piano regionale relativamente alle infrastrutture per il trasporto di competenza statale costituiscono la base per le proposte, i pareri ed i provvedimenti regionali di cui agli articoli 11 e 81, primo, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Capo III

BACINI DI TRAFFICO

Art. 7.

Ai fini dell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto, il territorio regionale si articola in bacini di traffico, intesi come unità territoriali a dimensioni pluricomprensoriali, entro le quali possa essere programmato e gestito in modo unitario ed efficiente un sistema integrato di trasporto.

I bacini di traffico sono definiti dal piano regionale integrato dei trasporti.

Fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti vengono assunte, quali bacini di traffico, le circoscrizioni territoriali delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, nonché di Ravenna e Forlì costituenti un unico bacino.

Art. 8.

Entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della relazione programmatica di cui all'art. 5, e sulla base della stessa, le province ed il circondario di Rimini sono delegati ad elaborare una proposta di piano dei trasporti di bacino.

A tal fine i comitati comprensoriali e le comunità montane, entro tre mesi dalla pubblicazione della predetta relazione, prospettano alle province ed al circondario di Rimini il quadro delle proprie scelte di programmazione economica e di pianificazione del territorio e dei servizi sociali e culturali nonché delle esigenze di trasporto che ne derivano.

Il piano dei trasporti di bacino costituisce l'articolazione e la specificazione del piano regionale integrato dei trasporti e deve, fra l'altro, contenere:

la definizione del complesso organico dei servizi costituenti la rete di bacino, comprese le linee interbacino, e delle relative infrastrutture;

la determinazione della entità, delle caratteristiche, e dell'oggetto delle imprese pubbliche di gestione;

le indicazioni circa l'adeguamento della rete viaria di bacino alle esigenze del traffico;

i criteri specifici di coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di bacino e interbacino di linea nonché fra detti servizi e quelli di piazza e noleggio con conducente;

le previsioni economico-finanziarie d'investimento e di gestione dei servizi, nonché l'indicazione delle relative fonti di finanziamento.

Le province ed il circondario di Rimini, nella fase di elaborazione del piano, consultano le organizzazioni sindacali e le associazioni economiche maggiormente rappresentative ed altri soggetti pubblici e privati portatori di interessi nella organizzazione dei trasporti di bacino.

La giunta regionale, previa comunicazione alla competente commissione consiliare, indice apposite conferenze per bacino di traffico allo scopo di verificare lo stato di elaborazione del piano di bacino.

A dette conferenze sono invitate le amministrazioni provinciali, il circondario di Rimini, i comitati comprensoriali e le comunità montane interessate, nonché il comitato di cui all'art. 4.

Entro il termine di cui al primo comma la proposta di piano di bacino è adottata dal consiglio provinciale e dal comitato circondariale e da questi trasmessa contemporaneamente alla giunta regionale ed ai comitati comprensoriali e alle comunità montane interessati, i quali devono far pervenire alla giunta regionale il loro motivato parere entro i due mesi successivi.

La giunta regionale, valutati i pareri espressi ai sensi del comma precedente e sentito il comitato di cui all'art. 4, trasmette al consiglio regionale per l'approvazione il piano di bacino corredato dal proprio parere.

Art. 9.

Il consiglio regionale, quando ritenga che la proposta di piano di bacino non risponda alle linee di indirizzo programmatico indicate nella relazione di cui all'art. 5, la rinvia alle province o al circondario di Rimini assegnando un congruo termine di tempo per provvedere alle necessarie modificazioni.

I modi e le procedure per la revisione dei piani di bacino sono determinati dal piano regionale integrato dei trasporti.

Capo IV

GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO AUTOFILOVIARIO DI LINEA PER PERSONE

Art. 10.

La regione Emilia-Romagna individua nell'istituto consortile fra gli enti locali lo strumento più idoneo per la gestione del trasporto pubblico in ciascun bacino di traffico.

A tal fine la Regione, nell'ambito dei principi fondamentali della vigente legislazione nazionale in materia di trasporti di interesse regionale e nel rispetto dell'autonoma potestà organizzatoria dei comuni e delle province, provvede ad emanare indicazioni e disposizioni di indirizzo finalizzate a conseguire la uniformazione dei consorzi costituiti dagli enti locali per la gestione dei servizi pubblici di trasporto, nonché ad adeguarli alle seguenti finalità:

unificazione in un solo ente di gestione dei consorzi e delle relative aziende anche con conseguente unificazione dei rispettivi organi;

rappresentanza diretta dei comuni e delle province consorziati nel massimo organo deliberativo del consorzio;

strutturazione e funzionamento basati su criteri di massima agilità operativa, efficienza funzionale e produttività imprenditoriale.

Le indicazioni e le disposizioni d'indirizzo di cui al comma precedente verranno approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale e comprenderanno anche uno schema di statuto-tipo.

La giunta regionale formula la sua proposta previa consultazione della sezione regionale dell'ANCI, della sezione regionale dell'UNCEM, delle amministrazioni provinciali, del circondario di Rimini, dei comuni capoluogo di provincia e degli altri comuni che esercitano servizi di trasporto pubblico urbano sia in economia, sia tramite propria azienda speciale, sia in concessione ai consorzi di cui al precedente secondo comma.

I comuni di cui sopra, al fine della elaborazione del piano di bacino di cui al precedente art. 8:

potranno presentare proprie indicazioni e proposte per l'integrazione funzionale fra la rete urbana e quella extraurbana a norma del precedente art. 8, secondo comma;

saranno consultati nel corso dell'elaborazione e prima della sua approvazione a norma e per gli effetti del quarto comma del citato art. 8;

saranno invitati alle conferenze di bacino a norma e per gli effetti del sesto comma dell'art. 8.

Art. 11.

I consorzi dei trasporti pubblici di bacino di traffico, una volta assunte le caratteristiche statutarie e funzionali di cui al precedente articolo, hanno diritto ad esercitare in via preferenziale, salvo quanto disposto dal successivo art. 12, secondo comma, il servizio di trasporto pubblico per persone su ciascuna delle linee facenti parte della rete autofiloviaria del bacino di competenza secondo la configurazione risultante dai rispettivi piani di bacino.

Il consorzio, previo assenso della giunta regionale, può dare in appalto i servizi concessigli che non ritenga di gestire direttamente, sempreché l'appalto costituisca una riduzione del costo di produzione del servizio.

Le imprese appaltatrici di servizio di trasporto pubblico devono possedere comprovati requisiti di idoneità civile, tecnica e finanziaria.

Art. 12.

Al fine di conseguire il diritto alla preferenza di cui al precedente articolo, i consorzi dei trasporti pubblici debbono adottare apposito atto deliberativo da cui risultino:

a) le linee per le quali viene richiesto il diritto di priorità;

b) i percorsi e le fermate relative;

c) i programmi di esercizio;

d) il materiale rotabile impiegato;

e) il quantitativo di personale necessario;

f) le previsioni economiche e finanziarie dell'esercizio.

Nel caso in cui la deliberazione di cui al precedente comma abbia per oggetto servizi concessi ad imprese private, il diritto di preferenza può essere riconosciuto se il concessionario privato non intende adeguare il servizio alle prescrizioni del piano di bacino e se l'assunzione del servizio da parte del consorzio risponde ad esigenze d'integrazione funzionale e di economicità.

Per i servizi che il consorzio intende dare in appalto, l'atto deliberativo deve riportare lo schema del contratto.

L'atto deliberativo di cui al precedente primo comma deve essere trasmesso alla giunta regionale in allegato alla domanda di ottenimento delle concessioni dei servizi.

La giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e della documentazione allegata, procede al riconoscimento del diritto di preferenza e se necessario alla revisione delle esistenti concessioni, allo scopo di realizzare una organizzazione dei trasporti pubblici conforme al disegno operativo indicato nei piani di bacino.

L'atto deliberativo di cui al presente articolo dovrà essere reso conforme alle previsioni del piano di bacino approvato.

Art. 13.

Salvo i casi di decadenza della concessione, ove i servizi esercitati da imprese private vengano assorbiti dal consorzio dei trasporti pubblici in forza dell'approvazione dell'atto deliberativo previsto dal precedente art. 12, il materiale rotabile e gli impianti di proprietà dell'impresa cessante, riconosciuti idonei e necessari all'esercizio, passano al consorzio medesimo al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti.

In mancanza di accordo, il presidente della giunta regionale nomina un collegio di tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente del collegio, dal presidente del tribunale amministrativo regionale.

Il collegio arbitrale esplica il proprio mandato secondo equità, nel rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo, e deve pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla costituzione.

Il subentrante è tenuto ad assumere il personale riconosciuto necessario, secondo le disposizioni vigenti, alle esigenze dei servizi di trasporto già gestiti dal soggetto cessante, nei limiti quantitativi e qualitativi dell'organico rideterminato ai sensi del successivo art. 17.

Entro tali limiti il personale di cui al comma precedente conserva l'anzianità effettiva di servizio maturata e la posizione giuridica legittimamente acquisita presso l'impresa cessata ed acquisisce il trattamento economico e normativo vigente nell'impresa subentrante: le relative quote del fondo di buonuscita maturate precedentemente dai singoli agenti sono trasferite al soggetto subentrante.

I crediti maturati dal predetto personale in dipendenza del precorso rapporto di lavoro sono opponibili in compensazione sul prezzo di uso concordato fra le parti o determinato dal collegio arbitrale, secondo le norme vigenti.

Art. 14.

Per comprovati motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata di imprese private esercenti servizi pubblici di trasporto e previo parere favorevole dell'amministrazione provinciale interessata, la giunta regionale può procedere alla risoluzione consensuale delle relative concessioni pluriennali di servizio pubblico di trasporto.

Relativamente ai beni ed al personale delle imprese interessate, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Con contestuale atto deliberativo, la giunta regionale stabilisce le modalità per la prosecuzione del servizio, provvedendo:

a) alla concessione del servizio ad altro soggetto, privato o pubblico, che ne abbia fatto richiesta e risulti idoneo;

b) all'affidamento convenzionale del servizio al consorzio di bacino, qualora non sia praticabile la concessione;

c) all'assunzione in gestione diretta del servizio, qualora non siano praticabili ambedue le precedenti forme.

Nel caso di cui alla precedente lettera *b*), l'atto deliberativo della giunta regionale disciplina anche i conseguenti rapporti patrimoniali e finanziari con il consorzio di bacino.

Nel caso previsto alla lettera *c*) l'atto deliberativo della giunta regionale disciplina anche l'organizzazione, l'amministrazione e la direzione del servizio, nonché la sua durata; per tale durata si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma del successivo art. 21.

Art. 15.

Qualora i consorzi dei trasporti pubblici, adempiute le condizioni di cui al precedente art. 10, non si avvalgano, nel termine fissato dalla giunta regionale, del diritto di esercitare in via preferenziale il servizio pubblico per persone sulla rete autofiloviaria del bacino di competenza, o su parte di essa, i servizi medesimi, salva la continuazione dell'esercizio da parte delle imprese pubbliche o private attualmente esercenti, possono essere dati in concessione ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, ad imprese private, preferendosi nell'ordine i precedenti concessionari degli stessi servizi ed i concessionari di servizi finitimi. Salva diversa indicazione del piano di bacino, non sono suscettibili di concessione ad imprese private, e pertanto rimangono in esercizio ai consorzi ai sensi della precitata legge n. 1822, i servizi in atto gestiti dai consorzi medesimi.

Art. 16.

Nelle more del perfezionamento, nell'ambito di ciascun bacino di traffico, della procedura amministrativa delineata negli articoli 11 e 12 della presente legge, continuano ad applicarsi, anche nei confronti degli esistenti consorzi dei trasporti pubblici, le norme contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

Le concessioni provvisorie rilasciate agli esistenti consorzi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono convertite, a decorrere dalle rispettive scadenze, in concessioni definitive ai sensi della precitata legge n. 1822; dette concessioni cessano di diritto con l'approvazione regionale dell'atto deliberativo di cui all'art. 12 della presente legge.

I servizi occasionali o sperimentali di cui rispettivamente ai punti 4) e 5) dell'art. 2 della presente legge, nonché i prolungamenti di linee urbane nel territorio di altro comune, purché non concorrenti con linee di bacino e fermo restando il regime di linea urbana, sono soggetti ad assenso preventivo, anziché a concessione.

Capo V

REGOLE DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA

Art. 17.

La giunta regionale determina, per ciascuna impresa pubblica o privata nonché per ogni servizio in gestione diretta, esercente servizi di trasporto pubblico autofiloviario di linea per persone, la dotazione organica del personale necessario e sufficiente alle esigenze dei servizi di trasporto pubblico compresi quelli integrativi ed accessori.

La giunta regionale procede alla predetta determinazione, sentiti i soggetti interessati di cui al primo comma, all'atto di inizio di nuovi servizi o di introduzione di rilevanti modifiche ai servizi stessi.

Per i servizi esistenti la giunta regionale procede alla determinazione delle dotazioni organiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ogni dotazione organica è articolata per settori di organizzazione funzionale (movimento, impianti fissi, servizi generali, uffici amministrativi e di direzione) e per qualifiche o gruppi di qualifiche.

La dotazione organica è determinata sulla base di parametri obiettivi riferiti alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio prodotto, all'entità e tipologia del parco rotabile nonché alle caratteristiche morfologiche, orografiche e urbanistiche dell'area servita.

La giunta regionale adotta i parametri di cui al comma precedente sentita la competente commissione consiliare e riferisce annualmente alla stessa sulle determinazioni adottate.

La determinazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo valgono anche ai fini degli adempimenti di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30.

Art. 18.

Al fine di dare uniformità ed univocità alla rappresentazione dei fatti di gestione le imprese pubbliche e private, nonché gli enti esercenti in gestione diretta pubblici servizi di trasporto autofiloviari di linea per persone di interesse regionale, redigono il conto consuntivo in conformità ai modelli e relative istruzioni all'uopo predisposti dalla giunta regionale.

Il conto consuntivo di cui al comma precedente costituisce elemento essenziale di riferimento agli effetti amministrativi disciplinati dalla presente legge, ivi compresi gli interventi finanziari di cui al successivo titolo III, salva restando la vigente normativa civilistica e fiscale in materia di bilanci.

Art. 19.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti di cui al primo comma del precedente articolo trasmettono ai competenti uffici della Regione copia dei conti consuntivi dell'esercizio precedente corredati dai relativi allegati, unitamente alle relazioni degli amministratori e sindaci.

Detti soggetti sono altresì tenuti a fornire ai predetti uffici tutte le informazioni che potranno essere richieste in merito ai conti consuntivi.

Art. 20.

Ogni impresa pubblica o privata nonché ogni ente esercente servizi di trasporto pubblico autofiloviario di persone deve comunicare alla Regione, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del rispettivo responsabile della regolarità del servizio stesso. In mancanza di tale comunicazione, della regolarità del servizio risponde il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società od ente.

Art. 21.

In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili all'esercente, la giunta regionale, fatte salve altre sanzioni previste dalle norme in vigore, qualora sussistano le ragioni di pubblico interesse che determinano la necessità della prosecuzione del pubblico servizio di trasporto, adotta in via d'urgenza i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico servizio.

La giunta regionale, per assicurare il ripristino del pubblico servizio, può adottare una delle seguenti forme:

a) affidamento coattivo del servizio ad una impresa pubblica o privata di trasporto della zona o, in carenza, di zone limitrofe, disciplinando contestualmente i conseguenti rapporti amministrativi con particolare riguardo alla determinazione del corrispettivo;

b) assunzione in gestione diretta del servizio attraverso la nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla organizzazione ed alla amministrazione del servizio stesso.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, la giunta regionale predisporrà la requisizione in uso dei veicoli, delle attrezzature, degli impianti e dei locali in disponibilità al già esercente e strettamente necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi, secondo il normale programma di esercizio.

Con il provvedimento di cui al comma precedente viene determinato anche il corrispettivo per l'uso dei beni sopraindicati a favore dell'avente diritto.

Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.

Il soggetto requisito entro dieci giorni dalla notificazione ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso è determinato secondo il procedimento di cui al precedente art. 13, secondo comma, da promuoversi su iniziativa del presidente della giunta regionale.

Per il predetto personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al quinto comma del precedente art. 13.

Le forme straordinarie di gestione di cui al precedente secondo comma non possono superare la durata di due anni. Entro tale termine la giunta regionale procede alla definitiva disciplina organizzativa dei relativi servizi pubblici di trasporto sulla base anche delle indicazioni dei rispettivi piani di bacino, di cui al precedente art. 8.

Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo ed altresì in caso di gravi e reiterate irregolarità, la giunta regionale previa contestazione può dichiarare la decadenza dell'esercente dalla concessione od assegnazione per i servizi non dismessi.

Art. 22.

In caso di pubblica calamità che comporti la interruzione di pubblici servizi autofiloviari di linea o la necessità di potenziare i medesimi, la giunta regionale o il sindaco del comune,

per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalità procedurale, possono imporre agli esercenti dei predetti servizi l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterranno più opportune, stabilendo ove occorra la misura del corrispettivo da fare carico agli enti interessati, sentite le autorità competenti.

La determinazione dell'eventuale corrispettivo è disciplinata dalle norme di cui all'articolo precedente.

TITOLO II

ORDINAMENTO TARIFFARIO DEI SERVIZI PUBBLICI AUTOMOBILISTICI E FILOVIARI DI LINEA

Capo I

CRITERI GENERALI

Art. 23.

L'ordinamento tariffario regionale, nel rispetto dei principi posti dalle leggi-quadro statali, si ispira ai seguenti criteri direttivi:

assunzione a carico della finanza pubblica della quota del costo del servizio corrispondente ai benefici generali del servizio stesso;

posizione a carico dell'utenza della quota del costo del servizio corrispondente ai benefici individuali diretti del servizio stesso;

omogeneizzazione dei livelli tariffari e delle condizioni di trasporto nell'area regionale;

semplificazione delle tariffe ai fini della loro agevole conoscibilità ed economicità di applicazione;

utilizzazione delle moderne tecniche di riscossione e ricerca di nuovi tipi di documenti di viaggio che consentano la massima fruibilità dei servizi;

armonizzazione non concorrenziale con le tariffe del sistema ferroviario.

Capo II

SERVIZI DI BACINO ED INTERBACINO

Art. 24.

I tipi di tariffa sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di linea di bacino ed interbacino per trasporto viaggiatori sono i seguenti:

di corsa semplice;
di abbonamento settimanale;
di abbonamento mensile.

A richiesta dell'esercente la giunta regionale può consentire l'introduzione sulle linee stagionali di una tariffa di andata e ritorno determinata con l'applicazione di una riduzione del 10% sulla tariffa raddoppiata di corsa semplice, fermi restando gli arrotondamenti previsti nelle tariffe di corsa semplice.

I prezzi per le singole relazioni di trasporto sono calcolati in base alla distanza fra le località servite, determinata in conformità ai seguenti criteri:

a) commisurazione alla lunghezza del percorso fra due fermate con frazionamento di tariffa così come definite nei relativi atti di concessione o assegnazione, con esclusione delle eventuali deviazioni o diramazioni;

b) arrotondamento al chilometro intero più prossimo, salvo i casi di tratti comuni a più linee, per i quali può essere consentito, su richiesta dell'esercente, di operare un tipo di arrotondamento che risponda alla esigenza di uniformare le distanze parziali fra le varie fermate insistenti sui percorsi comuni a più linee;

c) applicazione, nel caso che il trasporto abbia inizio o termine in fermate per le quali non sia previsto il frazionamento di tariffa, del prezzo relativo alla distanza fra le fermate con frazionamento di tariffa alle quali le fermate senza frazionamento sono aggregate.

La giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni per disciplinare la individuazione delle fermate con frazionamento di tariffa nonché per la applicazione dei criteri di cui al comma precedente.

Le tabelle polimetriche devono contenere l'elenco delle fermate con frazionamento di tariffa indicando a fianco di ciascuna di esse quelle senza frazionamento di tariffa ad esse aggregate, le distanze progressive arrotondate ed i prezzi delle singole relazioni di trasporto.

Le tabelle polimetriche devono essere trasmesse alla Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ogni singolo provvedimento di variazione tariffaria, anche ai fini del riscontro dell'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 25.

Sui servizi di bacino e interbacino:

il biglietto di ciascuna corsa semplice dà diritto alla effettuazione del solo viaggio per il quale è stato rilasciato e non consente fermate intermedie con prosecuzione di trasporto su altra corsa;

il biglietto di abbonamento settimanale è rilasciato dall'esercente a chiunque ne faccia richiesta ed è valido dal lunedì al sabato compreso per un numero illimitato di viaggi tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ovvero sui percorsi parziali purché interamente compresi fra le estremità del percorso per il quale l'abbonamento stesso è stato rilasciato;

il biglietto di abbonamento mensile è rilasciato dall'esercente a chiunque ne faccia richiesta ed è valido per un mese intero con esclusione delle domeniche e per un numero illimitato di viaggi tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ovvero su percorsi parziali purché interamente compresi fra le estremità del percorso per il quale l'abbonamento stesso è stato rilasciato;

il biglietto di andata e ritorno è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta nei casi di cui al secondo comma dell'articolo precedente ed è valido per il solo giorno di emissione.

Su motivata richiesta dell'esercente la giunta regionale può consentire, per particolari esigenze di lavoratori turnisti e senza variazione di prezzo, l'estensione della validità degli abbonamenti settimanali e mensili anche alla domenica, fissando le prescrizioni del caso.

Il viaggiatore provvisto di abbonamento ha diritto di utilizzarlo su tratte comuni a più linee anche se servite da imprese diverse. La giunta regionale promuove appositi accordi per la emissione di titoli di viaggio e per la ripartizione dei proventi; in mancanza di detti accordi, la giunta regionale provvede d'ufficio sentite le imprese interessate e tenendo conto dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

I soggetti esercenti possono altresì convenire con l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'utilizzazione dei biglietti d'abbonamento su percorsi promiscui e cumulativi.

Art. 26.

Sui servizi di bacino ed interbacino il viaggiatore può portare con se gratuitamente bagagli o colli di peso non superiore a kg 10 e di dimensione non superiore a cm 50 × 20 × 25.

Per gli altri bagagli o colli che il viaggiatore porti con se entro il limite del peso massimo complessivo di kg 30 e per i quali la somma delle tre dimensioni non sia superiore a cm 250, sempreché due di tali dimensioni non superino i cm 50, si applica il prezzo relativo al biglietto di corsa semplice.

Il trasporto di bagagli o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio, ed è soggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni, ad apposita autorizzazione della giunta regionale.

In ogni caso, il trasporto bagagli e colli è subordinato alla osservanza delle limitazioni di sagoma e di peso indicati sulla carta di circolazione del veicolo.

La giunta regionale può prescrivere l'obbligo per i servizi di bacino ed interbacino del trasporto dei bagagli e colli non accompagnati qualora non esistano per il traporto dei medesimi altri servizi concessi a norma del codice postale.

Art. 27.

La tariffa di corsa semplice, degli abbonamenti settimanali e mensili nonché del trasporto di bagagli e colli non accompagnati sui servizi pubblici di bacino e interbacino è stabilita almeno annualmente con atto amministrativo del consiglio regionale su proposta della giunta.

La giunta regionale formula la propria proposta sulla base dei principi e criteri generali indicati nell'art. 23 della presente legge, tenendo conto peraltro dei seguenti elementi particolari:

a) variazioni del costo medio regionale di produzione del servizio;

b) variazioni del reddito medio regionale per abitante;

c) percentuale dei costi da coprirsi con proventi di natura tariffaria.

Art. 28.

Le tariffe di cui ai precedenti articoli costituiscono il corrispettivo del trasporto e ricomprendono i relativi oneri fiscali in quanto dovuti nonché ogni altro onere o diritto derivante dal contratto di trasporto compresi, per i bagagli ed i colli, quelli relativi alla loro custodia durante il viaggio ad esclusione dei diritti postali in quanto dovuti.

Capo III

SERVIZI URBANI

Art. 29.

L'ordinamento tariffario dei servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di competenza comunale deve coordinarsi con quello dei servizi di bacino ed interbacino secondo le seguenti tipologie:

di corsa semplice;

di abbonamento mensile o plurimensile impersonale per una o più linee della medesima rete, rilasciabili a chiunque ne faccia richiesta;

di abbonamento mensile nominativo per una o più linee della medesima rete, rilasciabile a lavoratori o studenti.

Il comune può introdurre ulteriori tipologie di abbonamento previo assenso della giunta regionale.

Per i servizi classificati urbani ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera *a*), della presente legge, pur se svolgentisi in ambiti territoriali appartenenti a comuni contigui, la giunta regionale può autorizzare a richiesta dell'esercente, previo accertamento che l'organizzazione del servizio sia strettamente connessa con quella svolgentesi nell'ambito territoriale di un comune, l'adozione delle tariffe in vigore in quest'ultimo.

In ogni altro caso si applicano le tipologie e le tariffe previste per i servizi di bacino.

Art. 30.

Sui servizi urbani è ammesso il trasporto di bagagli, pacchi e colli solo se accompagnati ed entro i limiti massimi di peso ed ingombro stabiliti dal comune competente.

Il comune predetto determina inoltre i limiti massimi di peso ed ingombro oltre i quali il viaggiatore è tenuto a pagare un corrispettivo del trasporto pari a quello di corsa semplice per viaggiatori.

Art. 31.

I prezzi minimi per corsa semplice e per gli abbonamenti, compresi quelli di cui al secondo comma del precedente art. 29, sui servizi autofilotranviari urbani di competenza comunale sono stabiliti, ai fini del loro coordinamento con le tariffe dei servizi di bacino ed interbacino, con apposite direttive emanate dal consiglio regionale almeno annualmente su proposte della giunta, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 27.

La giunta regionale potrà autorizzare l'adozione di abbonamenti cumulativi dei servizi urbani con quelli di bacino e interbacino alla condizione che il prezzo complessivo non sia inferiore al prezzo dell'abbonamento relativo al percorso sui servizi di bacino ed interbacino maggiorato da una quota non inferiore al 50 % di quello urbano.

Capo IV

NORME TARIFFARIE COMUNI AI SERVIZI URBANI DI BACINO ED INTERBACINO

Art. 32.

L'ente locale che, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, intenda accordare a determinate categorie di utenti condizioni tariffarie più favorevoli, nella relativa deliberazione deve assumere il maggior onere corrispondente all'agevolazione accordata versandone trimestralmente l'importo alla impresa di gestione.

Art. 33.

Ogni biglietto di viaggio deve indicare:

l'impresa esercente;

il percorso;

la validità;

il prezzo, salvo i casi di tariffa unica;

le generalità del titolare di abbonamento nominativo.

Per i viaggiatori non muniti di valido documento di riconoscimento rilasciato da pubblica amministrazione, le imprese di gestione sono autorizzate a rilasciare una apposita tessera di riconoscimento previo rimborso da parte dell'abbonato del solo costo di emissione.

Le imprese di gestione non possono rilasciare carte di libera circolazione o facilitazioni di viaggio, salvo i casi previsti espressamente da leggi dello Stato.

I viaggiatori che circolano su linee urbane, di bacino ed interbacino di interesse regionale sprovvisti di regolare biglietto devono corrispondere, oltre al prezzo della corsa, una soprattassa di L. 5.000.

I proventi delle suddette soprattasse sono devoluti esclusivamente alle imprese di gestione e non possono essere destinati a ripartizione fra gli organi accertatori delle relative infrazioni.

Il numero delle infrazioni accertate e l'entità dei relativi proventi sono comunicati alla Regione.

Art. 34.

Per i servizi speciali e di gran turismo la tariffa deve essere determinata in modo da risultare remunerativa del costo effettivo del servizio.

Non è ammesso il rilascio di abbonamenti per i servizi occasionali.

Sui servizi sperimentali la tariffa è determinata all'atto della relativa istituzione.

Art. 35.

Le imprese di gestione stabiliscono, con apposito regolamento, le condizioni di trasporto non previste dalla presente legge.

Il predetto regolamento dovrà, fra l'altro, disciplinare:

il trasporto dei bambini;

i casi di esclusione dal trasporto;

i casi di precedenza nel trasporto, nel rispetto del secondo comma dell'art. 1679 del codice civile;

la riserva dei posti a favore delle categorie protette e degli abbonati;

le modalità di presentazione dei reclami;

il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.

Il predetto regolamento è soggetto ad approvazione da parte della giunta regionale e deve essere portato a conoscenza del pubblico in modo permanente.

Art. 36.

La giunta regionale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati dal precedente art. 23, può autorizzare, anche in via sperimentale, l'adozione di altre tipologie di documenti di viaggio, quali, fra gli altri, biglietti validi per fasce orarie o per fasce chilometriche o per numero di chilometri, determinandone i relativi prezzi.

Ad avvenuta positiva sperimentazione delle predette tipologie di documenti di viaggio da parte di almeno due consorzi e per almeno sei mesi, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può renderle obbligatorie e permanenti su tutto il territorio regionale in aggiunta o in sostituzione di quelle stabilite dal precedente art. 24.

TITOLO III

INTERVENTI FINANZIARI

Capo I

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Art. 37.

In attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata ad effettuare nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori interventi finanziari per:

a) contribuire alle spese d'investimento;

b) contribuire alle spese di gestione;

c) disporre attività promozionali e di ricerca.

Capo II

CONTRIBUTI SUGLI INVESTIMENTI

Art. 38.

Gli interventi regionali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo si realizzano attraverso:

1) la concessione di contributi finanziari, nella misura massima del 70% dell'importo ammissibile, nelle spese per l'acquisto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di

linea per viaggiatori nonchè per opere ed impianti fissi di particolare rilevanza tecnologica e strettamente pertinenti all'esercizio del trasporto stesso;

2) l'acquisto diretto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori e la contestuale assegnazione degli stessi in uso ad esercenti servizi di pubblico trasporto, ferma restando la immatricolazione dei veicoli medesimi a nome dei predetti esercenti ai sensi dell'art. 58, settimo comma, del decreto 15 giugno 1959, n. 393.

I contributi per opere ed impianti di cui al precedente punto 1) possono essere concessi esclusivamente a favore di soggetti pubblici.

L'assegnazione in uso dei veicoli di cui al punto 2) può disporsi anche a favore di soggetti privati, purchè tali veicoli vengano destinati esclusivamente all'espletamento di servizi di linea di concessione regionale.

L'ammontare del contributo regionale concesso verrà, a cura del beneficiario, iscritto sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli veicoli secondo le modalità indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i veicoli assegnati in uso ai sensi del precedente numero 2), considerando parificato all'ammontare del contributo regionale la spesa sopportata dalla Regione per l'acquisto diretto.

La quota sovvenzionata non potrà essere conteggiata e conseguentemente valutata in caso di subentro da parte di altro soggetto pubblico o privato nella concessione, né potrà, per la quota di ammortamento, essere considerata ai fini dei contributi di cui al successivo art. 42, ed è ripetibile, relativamente al valore residuo, nel caso di cessazione dell'attività aziendale o di alienazione dei veicoli.

I veicoli di cui sopra non potranno essere alienati senza il preventivo assenso della Regione, che in ogni caso e subordinato all'obbligo di reimpiegare il ricavato nell'acquisto di nuovo materiale rotabile.

In caso di alienazione per cessazione di attività senza trasferimento dei predetti veicoli al subentrante, il ricavato dovrà, proporzionalmente al contributo regionale, essere versato alla Regione per venire destinato ad incrementare lo stanziamento di cui alla lettera *b*) del successivo art. 57.

I veicoli acquistati e le opere eseguite con le provvidenze di cui al presente articolo, dovranno recare apposita indicazione dell'intervento regionale secondo le disposizioni emanate dalla giunta regionale.

I programmi poliennali o annuali per la realizzazione degli interventi predetti sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

La giunta predispone la propria proposta entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di stanziamento dei fondi, sentite le amministrazioni provinciali ed il circondario di Rimini.

I veicoli ammessi a contributo regionale o acquistati direttamente dalla Regione devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 17, quarto comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazione nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

I programmi di cui al presente articolo sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

I contributi regionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi provvidenza finanziaria prevista da leggi nazionali o regionali.

Art. 39.

I soggetti interessati agli interventi devono presentare entro il 30 settembre di ciascun anno, al competente dipartimento della Regione, apposita istanza rivolta al presidente della giunta regionale contenente una adeguata illustrazione dei programmi e progetti che intendono realizzare nel corso di successivi esercizi.

Detti programmi e progetti devono trovare riscontro nelle previsioni del piano di bacino di cui all'art. 8 e comunque, in assenza del piano di bacino, non risultare in contrasto con le linee direttive espresse negli indirizzi programmatici regionali.

Art. 40.

La giunta regionale, sulla base del programma di cui al punto 1) del precedente art. 38, dispone la concessione dei contributi tenendo conto delle spese regolarmente deliberate.

Con l'atto di concessione può altresì disporre la erogazione di una rata d'importo non superiore al 50% del contributo concesso, a titolo di acconto.

La residua parte del contributo concesso viene erogata su presentazione della documentazione attestante la reale effettuazione della spesa.

Qualora il beneficiario del contributo non presenti detta documentazione entro il termine stabilito nell'atto di concessione, la giunta regionale dispone la revoca della concessione stessa e provvede al recupero delle somme erogate a titolo di acconto.

Quando il contributo sia concesso per la esecuzione di lavori pubblici finalizzati alla costruzione di opere o impianti fissi, la giunta regionale procede alla erogazione del contributo stesso con le modalità indicate all'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, modificata dalla legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.

Art. 41.

I veicoli di cui al punto 2) del precedente art. 38 vengono assegnati tenuto conto dello stato e consistenza delle dotazioni nonchè delle necessità operative delle singole imprese, considerate in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi.

Agli atti per l'acquisizione e l'assegnazione dei veicoli predetti provvede la giunta regionale.

Capo III

CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE

Art. 42.

I contributi regionali di cui alla lettera *b*) del precedente art. 37 vengono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati che esercitano servizi pubblici di trasporto di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma del precedente art. 2, aventi le caratteristiche di cui al punto 1) del successivo terzo comma dello stesso articolo e di concessione regionale.

I predetti contributi rappresentano la realizzazione del primo criterio direttivo di cui al precedente art. 23, e pertanto costituiscono lo strumento finanziario per equilibrare, rispetto a costi standardizzati regionali, le risultanze aziendali della applicazione delle tariffe approvate dalla Regione e di una funzionale e produttiva organizzazione del servizio.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma di intervento; tale programma deve stabilire il riparto dei fondi disponibili tra i bacini di traffico e conseguentemente tra i soggetti pubblici e privati operanti nei singoli bacini.

La giunta regionale formula la sua proposta entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di stanziamento dei fondi, sentite le amministrazioni provinciali ed il circondario di Rimini.

Il programma di riparto deve tener conto degli elementi oggettivi caratterizzanti la struttura di ciascun bacino di traffico e degli elementi che concorrono alla formazione dei livelli qualitativi della gestione.

A tale scopo lo stanziamento regionale viene ripartito per bacini di traffico secondo i seguenti parametri:

a) per tre decimi in rapporto diretto con la popolazione residente nei comuni compresi nell'ambito di ciascun bacino di traffico (quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno antecedente a quello di approvazione della legge di bilancio) e con la superficie territoriale dei comuni stessi;

b) per sette decimi proporzionalmente alla quota di costi non coperta direttamente dai ricavi dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini di cui sopra detta quota viene determinata, con riferimento alle percorrenze come previste dai singoli atti di concessione nell'ambito di ciascun bacino di traffico, dalla differenza tra il costo economico di produzione standardizzato del servizio ed il ricavo presunto del traffico di bacino.

Il costo standardizzato regionale del servizio è stabilito annualmente dalla giunta regionale in misura chilometrica e sulla base di criteri di rigorosa ed efficiente gestione.

Il ricavo presunto del traffico di bacino viene determinato annualmente dalla giunta regionale in misura chilometrica in base all'applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo 27 tenendo conto della entità e tipologia dell'utenza di ogni singolo bacino di traffico desunte da dati storico-statistici e comprensivo di tutti i proventi direttamente o indirettamente attribuibili al servizio.

La eventuale differenza tra il costo economico standardizzato del servizio e il ricavo presunto del traffico verrà corretta in relazione alla eventuale insufficienza dello stanziamento re-

gionale disponibile, attraverso un parametro inversamente proporzionale al coefficente medio di utilizzazione dei veicoli nell'ambito di ciascun bacino.

La determinazione del contributo regionale da assegnare ad ogni singolo soggetto pubblico o privato viene effettuata applicando per ciascuna gestione i parametri di cui alla precedente lettera *b*), con adeguati correttivi considerando la qualità del servizio offerto e le condizioni ambientali in cui lo stesso viene prodotto.

I predetti contributi non possono comunque superare il deficit reale di esercizio di ciascuna gestione.

L'importo del contributo che a seguito di esame del conto consuntivo di cui all'art. 18 risultasse eccedere il disavanzo, è considerato quale acconto sui contributi regionali per gli esercizi successivi.

La erogazione dei contributi, di cui sopra, ai singoli soggetti pubblici o privati è subordinata all'accertamento della regolarità dei servizi esercitati, ivi compreso il rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali.

Il programma di intervento di cui al terzo comma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 43.

I soggetti pubblici e privati interessati al programma regionale di intervento finanziario di cui all'articolo precedente devono rivolgere apposita domanda entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferiscono i programmi stessi.

La domanda deve essere corredata da copia dell'ultimo conto consuntivo approvato, di cui al precedente art. 18, del bilancio preventivo o stato previsionale relativi all'esercizio in corso ed a quello successivo, nonché degli altri documenti necessari per la valutazione dei parametri di cui al precedente art. 42, ottavo e nono comma.

La domanda predetta va rivolta al presidente della giunta regionale.

I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati in unica soluzione, anche anticipata.

TITOLO IV
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I
OGGETTO E DESTINATARI

Art. 44.

Sono delegate alle amministrazioni provinciali e al circondario di Rimini le seguenti funzioni amministrative concernenti i servizi pubblici di trasporto autofilotranviario di linea per persone, classificati di bacino o urbani ad estensione intercomunale ai sensi del precedente art. 2:

1) l'emanazione degli atti di legittimazione all'esercizio del servizio ed alla costruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ad esso preordinate, e in particolare:

a) le concessioni di costruzione o di esercizio delle tranvie;

b) le concessioni di costruzione o di esercizio di filovie;

c) le concessioni delle autolinee per il trasporto viaggiatori;

2) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, e in particolare:

a) l'approvazione degli orari e delle fermate;

b) l'approvazione dei prontuari tariffari;

c) l'approvazione dei regolamenti aziendali interni ed esterni;

d) la visita sopralluogo dei percorsi e la dichiarazione di idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea;

e) l'intervento nelle inchieste per incidenti e l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie;

f) l'autorizzazione alla immissione, compresa la eventuale deroga alla colorazione, degli autoveicoli da adibire al servizio di linea;

g) l'autorizzazione all'alienazione degli autoveicoli adibiti al servizio di linea;

h) il nulla-osta a distogliere dal servizio di linea gli autobus da impiegare occasionalmente per corse fuori linea;

i) le visite periodiche ad impianti ed attrezzature per accertare la persistenza dell'idoneità al servizio di trasporto;

l) gli interventi per la repressione dell'abusivismo;

m) l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico sugli autobus di linea;

n) la segnalazione ai competenti organi dello Stato delle circostanze di fatto alla violazione delle norme di sicurezza;

o) il rilascio delle attestazioni periodiche di regolarità dell'esercizio;

3) la valutazione degli effetti derivanti da interferenze con altri servizi di trasporto e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

4) il controllo sulla regolarità della gestione aziendale;

5) il controllo sull'osservanza degli obblighi di trasporto postale, in collaborazione con gli organi statali competenti;

6) la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme disciplinanti il personale dipendente da aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori ed in particolare l'adozione degli atti seguenti:

a) la decisione sui ricorsi degli agenti avverso il cambiamento di qualifica;

b) la determinazione della misura delle trattenute sugli stipendi per risarcimento danni cagionati alle imprese dai relativi dipendenti;

c) la nomina del consiglio di disciplina;

d) l'approvazione delle eccezioni ai limiti di età per le assunzioni di cui all'art. 10, n. 2, del regolamento (allegato *A*) approvato con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

7) l'adozione dei seguenti ulteriori provvedimenti, previsti dalla presente legge;

a) l'elaborazione e l'adozione della proposta di piano dei trasporti di bacino di cui all'art. 8;

b) il rilascio dell'assegno all'appalto di servizi di trasporto, di cui all'art. 11, secondo comma;

c) il riconoscimento del diritto di preferenza di cui all'art. 12;

d) la ricezione della comunicazione del nominativo dei responsabili della regolarità del servizio, di cui all'art. 20;

e) i provvedimenti d'emergenza per assicurare il ripristino dei servizi, di cui all'art. 21, salva l'immediata comunicazione alla giunta regionale di eventuali maggiori spese;

f) l'imposizione agli esercenti di servizi pubblici dell'obbligo di assicurare le comunicazioni in caso di pubbliche calamità, di cui all'art. 22;

g) l'assenso all'introduzione sulle linee stagionali di tariffe di andata e ritorno ed all'arrotondamento in deroga della distanza di riferimento, nonchè la ricezione delle tabelle polimetriche, di cui all'art. 24, secondo comma, terzo comma, lettera *b*), ed ultimo comma;

h) l'assenso all'estensione domenicale della validità degli abbonamenti settimanali e mensili e la promozione di accordi per l'emissione di titoli validi per tratte comuni a più linee, di cui all'art. 25, secondo e terzo comma;

i) l'autorizzazione di trasporto bagagli e colli non accompagnati, di cui all'art. 26, terzo comma;

l) l'assenso all'introduzione, da parte dei comuni, di ulteriori tipologie di abbonamento nonchè l'autorizzazione all'adozione di tariffe comunali, su linee intercomunali, di cui all'articolo 29, secondo e terzo comma;

m) l'autorizzazione all'adozione di abbonamenti cumulativi, di cui all'art. 31, secondo comma;

n) l'approvazione dei regolamenti adottati dalle imprese di gestione riguardanti le condizioni particolari di trasporto, di cui all'art. 35, ultimo comma;

o) la proposta di adozione sperimentale di nuove tipologie di documenti di viaggio, di cui all'art. 36, primo comma;

p) la ricezione e l'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti destinatari dei contributi finanziari o della assegnazione dei beni di cui agli articoli 38 e 42 della presente legge, e loro trasmissione alla giunta regionale per i conseguenti provvedimenti.

Art. 45.

Sono, infine, delegate alle amministrazioni provinciali ed al circondario di Rimini, nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza di cui all'art. 85, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) la partecipazione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli, operato dai competenti uffici dello Stato, di cui all'art. 86, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 46.

Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative regionali concernenti:

a) la concessione per l'esercizio delle autostazioni, compresa l'approvazione del regolamento di funzionamento e la determinazione delle relative tariffe;

b) la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dell'esercizio degli autofiloservizi urbani che si svolgono esclusivamente nell'ambito territoriale del comune, ad eccezione della vigilanza sulla sicurezza degli impianti e dei veicoli che è rimasta alla competenza degli organi dello Stato.

Restano ai comuni le funzioni amministrative in materia di trasporti in concessione decentrata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, a titolo equiparato di delega regionale.

Capo II

NORME GENERALI RELATIVE ALLA DELEGA

Art. 47.

Le funzioni delegate con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal consiglio regionale.

Compete altresì alla giunta regionale impartire direttive agli enti delegati e agli organi competenti. Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti od organi suddetti.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando inoltre le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 48.

L'esercizio delle funzioni delegate dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:

assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;

garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere e dei servizi;

promuovere la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;

osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega saranno tempestivamente comunicati alla giunta regionale.

La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Art. 49.

Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate i soggetti destinatari della delega determinano, con atto motivato dei rispettivi consigli, la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.

Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 50.

In caso di inerzia dell'ente o dell'organo delegati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 51.

La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è di norma attuata, mediante legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.

La revoca nei confronti del singolo ente o organo è ammessa, sempre mediante legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Il consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà contestualmente i rapporti non ancora definiti.

Art. 52.

Gli enti e gli organi delegati debbono, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 53.

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso le amministrazioni provinciali ed il circondario di Rimini destinatari delle deleghe.

Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge mansioni inerenti alle funzioni delegate e corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente od organo delegati.

Art. 54.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge nonchè di quelle subdelegate con la legge regionale 10 maggio 1978, n. 14, sono a carico della Regione.

Gli enti ed organi delegati sono tenuti, ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente comma, a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta con dimostrazione analitica delle spese sostenute.

La giunta regionale provvede, a seguito dell'accertata validità e congruità delle spese medesime, ad assegnare i fondi necessari.

E' in facoltà della giunta regionale, d'intesa con gli enti ed organi delegati, definire il rimborso delle spese di cui sopra in via forfettaria tramite apposita convenzione da valere per un triennio.

Fermi restando gli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo, il rimborso delle spese potrà avvenire anche in via anticipata e per quote trimestrali.

Gli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14, sono abrogati.

Art. 55.

Per la redazione dei piani di bacino le province e il circondario di Rimini sono tenuti ad utilizzare i propri uffici e subordinatamente gli uffici dei consorzi di trasporto, dei comuni interessati e delle aziende municipalizzate.

Per il personale dei predetti uffici si applicano le norme legislative e regolamentari relative alla omnicomprensività delle retribuzioni.

Eventuali incarichi esterni sono subordinati alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Art. 56.

Fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti, di cui al precedente art. 4, le amministrazioni provinciali di Ravenna e Forlì ed il comitato circondariale di Rimini esercitano di comune intesa le funzioni delegate ai sensi dei precedenti articoli.

L'intesa, per quanto attiene le funzioni delegate ai sensi del precedente art. 44, ad eccezione del piano di bacino di cui al punto 7), lettera *a)*, deve intervenire entro trenta giorni dalla data di cui al successivo art. 60. Le relative deliberazioni degli organi delle amministrazioni provinciali e del circondario di Rimini sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Qualora l'intesa non intervenga entro il termine fissato al precedente secondo comma, provvede direttamente la giunta regionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 57.

A partire dall'esercizio finanziario 1980, agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante la iscrizione sullo stato di previsione della spesa dei propri bilanci di appositi capitoli di spesa relativamente a ciascuno dei sottoelencati interventi autorizzati dalla presente legge:

a) concessione di contributi agli enti ed alle imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori per le spese d'investimento di cui al precedente art. 38, primo comma, punto 1);

b) acquisto di veicoli da assegnare agli enti ed alle imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori a norma del precedente art. 38, primo comma, punto 2);

c) concessione di contributi sulle spese di gestione a favore di enti e di imprese concessionarie di trasporti pubblici per viaggiatori a norma degli articoli 14, 42 e 58 della legge;

d) rimborso alle province ed al circondario di Rimini delle spese dagli stessi sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, compreso il rimborso delle spese per la predisposizione dei piani di trasporto di bacino di cui al precedente art. 8, nonchè delle spese per le funzioni subdelegate a norma della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14.

Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente comma, aventi natura continuativa o ricorrente, saranno annualmente autorizzati dalla legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, concernenti spese d'investimento di carattere pluriennale, saranno globalmente autorizzati da separati provvedimenti legislativi da assumere in occasione della approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale con riferimento alla intera durata del programma, che disporranno l'autorizzazione di spesa del primo anno, rinviando alle leggi di bilancio degli anni successivi la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari, a norma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

La giunta regionale è autorizzata per l'anno 1980 ad erogare alle imprese private beneficiarie, alla data del 1° gennaio 1978, una sovvenzione di esercizio per gli autoservizi di linea sostitutivi ed integrativi di ferrovie concesse e trasferiti alla competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in sostituzione dei contributi di cui al precedente art. 42, contributi pari alla sovvenzione di esercizio in atto al predetto 1° gennaio 1978, come risulta dai relativi decreti ministeriali per i servizi di competenza regionale.

I contributi di cui al comma precedente, potranno, per l'anno sopra indicato, subire variazioni in relazione alla quota di costi non coperta dagli introiti del servizio.

Le variazioni predette non potranno in ogni caso considerare costi e disavanzi superiori a quelli ammessi per lo stesso periodo delle leggi nazionali per le aziende speciali di trasporto.

Art. 59.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

18 gennaio 1973, n. 5;
18 dicembre 1973, n. 43;
18 dicembre 1973, n. 45;
18 dicembre 1973, n. 46;
26 agosto 1974, n. 44;
19 dicembre 1974, n. 53;
30 maggio 1975, n. 37;
23 gennaio 1976, n. 3;
8 luglio 1976, n. 27;
22 novembre 1976, n. 50;
13 maggio 1977, n. 20.

Dalla stessa data cessano di avere efficacia, limitatamente agli aspetti rientranti nelle attribuzioni regionali, la legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificata con la legge 29 novembre 1971, n. 1080 ed i conseguenti provvedimenti nazionali e regionali, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 58.

Dalla stessa data sono abrogate le norme contenute nelle leggi 11 ottobre 1972, n. 9 e 22 giugno 1978, n. 18, per quanto riguarda i servizi pubblici di linea automobilistici, filoviari e tranviari per viaggiatori.

Art. 60.

La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è fissata al 1° gennaio 1981.

Gli affari in corso alla predetta data e relativi alle anzidette funzioni sono trasmessi agli enti delegati con apposito elenco, da comunicare, per estratto, a tutte le parti interessate al procedimento. Ai predetti enti è altresì fornita la documentazione concernente i precedenti di singoli affari, ove risulti indispensabile all'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 61.

La concessione di autofiloservizi di bacino e interbacino di cui ai punti 1) e 2) del terzo comma dell'art. 2 è soggetta, in deroga a quanto stabilito dalla tariffa allegata alla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26, alla tassa fissa di concessione di L. 5.000.

Le domande per la concessione dei servizi di cui al comma precedente, nonchè quelle rivolte ad ottenere la concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge, sono presentate alla Regione o agli enti ed organi delegati.

Art. 62.

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale, di cui all'art. 2, è esercitata da personale della Regione o degli enti ed organi delegati, allo scopo incaricato.

Incorrono nella sanzione pecuniaria di cui al successivo comma, coloro che:

esercitano i servizi in modo difforme da quanto stabilito dai relativi atti di concessione;

esercitano servizi di linea per viaggiatori, senza averne ottenuta la prescritta concessione;

svolgono servizi di noleggio di rimessa senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

La misura della sanzione è prevista da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 ed è rapportata alla gravità della violazione.

I fatti che comportano le violazioni di cui al secondo comma sono contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la fissazione di un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione delle controdeduzioni alla giunta regionale.

Trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia proposto controdeduzioni, il presidente della giunta regionale commina con proprio decreto la sanzione pecuniaria.

La giunta regionale si pronuncia sulle controdeduzioni nel termine di trenta giorni. In caso di rigetto, il presidente della giunta regionale emette il decreto con la relativa sanzione.

E' istituito, nel bilancio della regione Emilia-Romagna, un apposito capitolo di entrata, al quale dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di trasporti, comminate per le violazioni di cui al presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° dicembre 1979

TURCI

(11188)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1979, n. 46.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori d'intervento, con modifiche alle procedure di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con il secondo provvedimento di variazione al bilancio annuale 1979 ed al bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 153 *del* 14 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'assegnazione dei fondi autorizzati a norma dell'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42 la regione Emilia-Romagna provvede secondo il combinato disposto degli articoli 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 17, ultimo comma, della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, sulla base di programmi di spesa presentati da ciascuna comunità montana.

Al terzo comma dell'art. 30 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, fra le parole «... *omissis* — quelli stanziati» e le parole «a norma della legge ... *omissis*» sono aggiunte le seguenti parole: «a partire dall'esercizio 1980».

Art. 2.

Per la concessione di contributi in capitale a favore delle comunità montane per le iniziative turistiche di cui alla legge regionale 8 luglio 1976, n. 26 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 250.000.000.

Art. 3.

Per la concessione di contributi alle comunità montane per le spese di primo impianto e di avvio a norma della legge regionale 12 agosto 1974, n. 39 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979 una ulteriore spesa di L. 150.000.000.

Art. 4.

E' autorizzata l'assegnazione all'E.R.S.A. - Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Emilia-Romagna della somma di L. 280.000.000 per la esecuzione di lavori per la difesa degli arenili antistanti i territori di bonifica del comune di Goro e per garantire la continuità dell'attività peschereccia, secondo la vigente normativa regionale e statale in materia e nell'ambito delle competenze attribuite all'ente a norma dell'art. 2, secondo comma, punto 9) della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 «Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo».

Art. 5.

Alla erogazione dei fondi assegnati all'E.R.V.E.T. S.p.a. a norma degli articoli 14 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42 e 19 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, la Regione provvede secondo le modalità indicate dall'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 37.

Ai fini della attuazione, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, le aziende, società ed imprese dalle stesse costituite, degli interventi di creazione e sviluppo di aree industriali attrezzate previsti dall'art. 3, comma secondo e terzo della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44 «Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio» e dall'art. 5 dello statuto dell'E.R.V.E.T. S.p.a., la regione Emilia-Romagna può provvedere alla erogazione dei contributi sugli interventi promossi dalla società stessa direttamente alle amministrazioni pubbliche, o loro aziende, società ed imprese che ne hanno curato la esecuzione, sulla base della documentazione probatoria verificata e trasmessa dall'E.R.V.E.T. S.p.a. alla Regione, purchè strettamente concernente opere ed attività comprese nell'ambito delle iniziative e dei progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica dell'E.R.V.E.T. medesima, allegata al bilancio annuale di previsione della Regione.

Art. 6.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 131.500.000 per la concessione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 45.

Art. 7.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 un'ulteriore spesa di L. 9.000.000 per la concessione di contributi ad enti ed organismi convenzionati con la Regione, per l'attrezzatura ed il funzionamento di allevamenti di interesse regionale, non gestiti tramite l'A.R.I.S., a norma dell'art. 38, secondo comma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.

Art. 8.

E' disposta un'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 1979, di L. 65.000.000 per l'integrazione della assegnazione annuale dell'A.R.I.S. per l'attuazione dei programmi regionali di ripopolamento ittico, ai sensi della legge regionale 16 giugno 1977, n. 25.

Art. 9.

Agli oneri conseguenti all'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della presente legge ammontante a L. 885.500.000, la Regione fa fronte con la quota parte delle maggiori entrate iscritte al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 con il secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo approvato con apposito atto legislativo regionale. Lo stesso atto espone le variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa conseguenti alla approvazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggi della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 dicembre 1979

TURCI

(11409)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1979, n. **47.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1979 ed al bilancio pluriennale 1979-81 (secondo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 154 *del* 14 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(11410)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. **48.**

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 23 novembre 1977, n. 67.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 27 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 67, è sostituito dal seguente comma:

«I fondi di cui al precedente articolo sono depositati presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, su appositi conti correnti intestati agli enti delegati, al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni. Qualora il servizio di tesoreria non sia affidato ad un Istituto di credito, gli enti delegati designano lo sportello bancario nel quale effettuare il predetto deposito di conto corrente».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 20 della predetta legge regionale n. 67/1977 sono estese anche all'esecuzione delle opere previste nel programma del secondo triennio 1978-80.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. 49.

Modifiche della legge regionale n. 4 del 14 gennaio 1978 concernente i fondi di rappresentanza del presidente del consiglio e del presidente della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 27 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese derivanti dall'applicazione della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 4, sono fissate, per l'anno 1979, in L. 50 milioni per il fondo a disposizione del presidente del consiglio regionale ed in L. 50 milioni per il fondo a disposizione del presidente della giunta regionale.

All'onere relativo si fa fronte:

previa riduzione di lire 40 milioni, sia per competenza che per cassa, del cap. 2897 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 e contestuale soppressione della partita n. 2: « Spese di rappresentanza », iscritta nell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio;

previa riduzione di lire 25 milioni, sia per competenza che per cassa, del cap. 6 dello stesso stato di previsione;

mediante l'incremento di lire 25 milioni, sia per competenza che per cassa, del cap. 5 (già aumentato di lire 15 milioni con legge regionale n. 38 del 28 agosto 1979), dello stesso stato di previsione;

mediante l'incremento di lire 40 milioni, sia per competenza che per cassa, del cap. 72 dello stesso stato di previsione.

Per gli esercizi futuri, le entità delle spese relative ai due fondi per le spese di rappresentanza connesse all'esercizio delle funzioni di pertinenza del presidente della giunta regionale e del presidente del consiglio regionale, sono determinate con le leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1979

RICCIUTI

(11436)

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1979, n. 50.

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *novembre* 1979)

(*Omissis*).

(11437)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 48.

Interventi in favore del Consorzio per l'area industriale della Valle del Basento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *dell'*11 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Basento riscuota i crediti allo stato pendenti nei confronti della Liquichimica Ferrandina S.p.a., la giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1977, n. 616, ad erogare la somma di L. 550.000.000 in favore dello stesso consorzio e previo accertamento concernente la relativa documentazione.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, stabilito nel limite massimo di 250.000.000 per il 1979 e di 300.000.000 per il 1980, si farà fronte con le disponibilità finanziarie esistenti alla voce « Fondi globali per provvedimenti in corso » del bilancio pluriennale 1979-81.

Art. 3.

La regione Basilicata acquisirà nel bilancio regionale le entrate che il Consorzio realizzerà, anche parzialmente ed in qualsiasi tempo, per effetto della riscossione dei crediti di cui all'art. 1.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 6220 (di nuova istituzione) Interventi in favore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Basento . . . . L. 250.000.000

In diminuzione:

Cap. 7280. — Fondo globale per provvedimenti in corso - funzioni normali . . . . L. 250 000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 dicembre 1979

VERRASTRO

(11299)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800180)